

# AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE ED IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTOIMPREDITORIALITÀ O ALLA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE PER PERSONE TRANSGENDER

## FAQ 9 - 10 - 11

### Quesito 9

L'art. 2 della Legge Quadro 266/1991, che disciplina le Organizzazioni di Volontariato, sancisce per tali enti un divieto assoluto che la/il presidente o un membro del consiglio direttivo possano lavorare, sottoscrivere un contratto di prestazione professionale e percepire un compenso dalla stessa associazione che dirigono e di cui fanno parte. È possibile pertanto prevedere che alcune figure esperte di identità di genere, percorsi di transizione dell'Associazione di Volontariato proponente, che coincidono con cariche istituzionali, vengano contrattualizzate da un altro partner membro dell'ATS?

### *Risposta*

L'art. 2 della Legge Quadro 266/1991, che disciplina le Organizzazioni di Volontariato è stato novellato dall'art. 17 del Decreto legislativo 3.7.2017 n. 117, cd. Codice del terzo settore, che disciplina il "Volontario e attività di volontariato".

La norma al 3° comma prescrive: "L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario".

Ed il 5° comma precisa altresì: "La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria".

Il Codice del terzo settore qualifica il volontario per la sua attività spontanea, personale e gratuita in favore della comunità beneficiaria, escludendo qualunque fine di lucro.

Riguardo alla possibilità di contrattualizzare la figura di un esperto che ricopre una carica istituzionale all'interno di un ente componente l'ATS, si rileva che, per effetto dell'accordo col quale gli enti partecipanti conferiscono ad uno di essi (cd. capofila) il mandato di rappresentare l'ATS nei confronti del soggetto finanziatore, si configura un vincolo che esclude la possibilità di stabilire un rapporto di collaborazione retribuita.

### **Quesito 10**

I soggetti che sottoscrivono una lettera di supporto al progetto, che non entreranno a far parte dell'ATS, vanno elencati all'interno dell'All.1 Domanda di partecipazione? Devono inoltre essere descritti, seppur brevemente, nell'All.4 Profilo del soggetto proponente?

### ***Risposta***

I soggetti che sottoscrivono una lettera di supporto al progetto e che non entrano a far parte dell'ATS, vanno citati nell'All.1 relativo alla domanda di partecipazione.

L'All. 4 si riferisce esclusivamente al soggetto proponente e nel caso in cui venga costituita una ATS anche agli altri soggetti che si sono associati.

### **Quesito 11**

È possibile che la figura esperta di coordinamento del progetto appartenga non al proponente ma ad uno dei partner membro dell'ATS?

### ***Risposta***

Per quanto riguarda la figura esperta con funzioni di coordinamento nel progetto, occorre distinguere:

- se appartenente ad un Ente capofila-mandatario o componente di una ATS, l'attività potrà essere resa a titolo oneroso e posta a carico del progetto;
- se appartenente ad una Associazione di volontariato con carica di Presidente, componente del consiglio direttivo, volontario/a, l'attività anche se posta a carico del progetto dovrà necessariamente essere resa a titolo gratuito;
- se, invece, trattasi di prestazione professionale resa da soci dell'Associazione o da soci di Associazione componente l'ATS, la stessa potrà essere resa a titolo oneroso e posta a carico del progetto, purché nei limiti di cui all'art. 8, co. 3, d.lgs. 117/2017.